



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 563	di data 19/12/22

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RITIRO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17.01.2022 N. 57/15.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1, comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale viene attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamata la determinazione dirigenziale di data 17.01.2022 n. 57/15 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) della legge provinciale 7 novembre 2005 n.15, la revoca della locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica contraddistinto dal codice n. 43105931 a carico del nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento,

vista la nota pervenuta in data 01.12.2022, ns. prot. n. 335025, con la quale I.T.E.A. S.p.A. comunica che il soggetto di cui all'Allegato 1 ha maturato, nel corso dell'anno 2022, il requisito previsto all'art. 6 bis, comma 1, lettera b) della L.P. 15/2005;

visto l'art. 5, comma 5 bis, della L.P. 15/2005, il quale prevede che il superamento del requisito economico per la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica non debba costituire causa di revoca qualora riguardi nuclei familiari in cui siano presenti soggetti di cui all'art. 6 bis, comma 1, lett. a) e b), della L.P. 15/2005;

pagina 1/3

preso atto che, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, lettera b) della L.P. 15/20015, il requisito anagrafico che dà titolo alla permanenza nell'alloggio, nonostante l'assenza del requisito economico richiesto, può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca;

visto il comma 6 dell'art. 13 del Regolamento, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la mancanza dei requisiti accertata in sede di verifica annuale non comporta la revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione nei confronti dei nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti di cui all'art. 6 bis, comma 1, della L.P. 15/2005; il provvedimento di revoca già adottato perde efficacia qualora il requisito anagrafico previsto dall'art. 6 bis, comma 1, lettera b), della legge sia maturato entro la fine dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio; in assenza del requisito economico-patrimoniale per la permanenza, si applica il canone di mercato previsto dall'art. 22 del Regolamento;

ritenuto quindi necessario procedere al ritiro del provvedimento con cui è stata revocata l'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica nei confronti del nucleo del soggetto indicato nell'Allegato 1;

richiamato altresì l'art. 6, comma 2 bis, della L.P. 15/2005 che prevede la possibilità, qualora il nucleo familiare occupante un alloggio pubblico debba pagare il canone di mercato, di dimostrare annualmente che sono venute meno le condizioni per le quali lo stesso era stato applicato, ottenendo in questo caso, dal mese di gennaio successivo alla verifica, l'applicazione del canone sostenibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di ritirare la determinazione dirigenziale di data 17.01.2022 n. 57/15 per il successivo venir meno dei presupposti di legittimità del provvedimento;
2. di prendere atto che il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, occupante l'alloggio di edilizia abitativa pubblica contraddistinto dal codice n. 43105931, possiede i requisiti per la permanenza nell'alloggio a canone sostenibile;
3. di demandare a I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperì

Trento, addì 19/12/22